

R.G. 4/2021-SOVRAINDEBITAMENTO**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE****Decreto di omologa dell'accordo ex art. 12 bis L. n. 3/2012****Il Giudice delegato**

Sciogliendo la riserva assunta all'esito del deposito di note di chiarimento i cui termini sono stati fissati con decreto del 9/7/2021;

letti i chiarimenti del ricorrente e dell'OCC relativi all' accordo di ristrutturazione dei debiti familiare ex art. 9 L. n. 3/2012, depositato da Giacomo LIMA e Maria Grazia DI ROSA, rappresentati e difesi dall'avv. Mariano Guzzo;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 6 comma 2. lettera a), 7, 8 e 10 L. n. 3/2012, il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 comma 3. L. cit., depositato il 10/04/2021 all'esito dell'esame del ricorso depositato in data 31/3/2021;

rilevato che la proposta prevede la ripartizione dei creditori nelle seguenti classi, gli importi dei relativi crediti e la percentuale di soddisfazione della esposizione debitoria secondo la seguente tabella indicativa dei relativi criteri (cfr. relazione OCC pag. 35):

Passivo Creditore - Debito residuo - % soddisfazione - Valore del Debito consolidato - % Stralcio

Creditori prededuc.

Compenso O.C.C. € 6.500,00 100,00% € 6.500,00 -

Avv. Guzzo € 1.850,00 100,00% € 1.850,00

-

Dott. Guzzetta € 2.080,00 100,00% € 2.080,00

-

Creditori privilegiati

(classe A)

ISP OBG Srl € 191.521,08 100,00% € 191.521,08

-

Creditori privilegiati

(classe B)

Agenzia delle Entrate - € 48.180,33 - 20,00% - € 9.636,07 - 80%

Creditori chirografari Banche - Finanziarie e Enti

contributivi

€ 115.848,67 - 20,00%- € 11.584,89 - 80%

Totale passivo € 365.980,26 61,33% € 222.473,88 38,67%.

Considerato, quindi, che è prevista la seguente soddisfazione dei creditori prededucibili per Euro 10.430,00 (sono stati considerati costi



unici per entrambi i debitori al fine di non onerare la procedura di costi eccessivi)

- dei creditori privilegiati (Art. 2777 c.c.) per Euro 191.521,08
- dei creditori con privilegio speciale mobiliare (Riscossione Sicilia ed

Agenzia

delle Entrate) per Euro 11.031,55

- dei creditori chirografari, per complessivi Euro 10.886,73;

considerato pertanto che nello specifico la proposta prevede di procedere alla soddisfazione dei debiti mediante il versamento di n.71 rate mensili di euro 445,79 (arrotondato in **euro 450,00**) ai quali occorre aggiungere il versamento delle rate del mutuo ipotecario rinegoziato dai ricorrenti con ISP OBG Srl (cessionaria di Banca Intesa Spa) di **euro 541,02** che verranno rimborsate secondo il piano di ammortamento rinegoziato ai sensi del novellato art. 8, c.1 ter L.3/2012. Quindi il totale che i ricorrenti dovranno versare sarà pari ad euro 991,02 per 71 mesi mentre dal 72° mese il piano si intenderà eseguito e gli stessi procederanno con il versamento delle restanti rate secondo piano di ammortamento concordato;

considerato che, nel dettaglio delle posizioni debitorie dei singoli ricorrenti, l'accordo prevede:

Creditori Prededucibili - 100% (comuni ad entrambi i debitori)

Ø Organismo di Composizione della Crisi

- Importo - **€ 6.500,00**

- Privilegio - Prededucibile

- Motivazione - Prededucibilità prevista dalla L.3/2012

Ø Legale Avv. Mariano Guzzo

- Importo - **€ 1.850,00**

- Privilegio - Prededucibile

- Motivazione - Prededucibilità prevista dalla L.3/2012

Ø Advisor Dott. Castrenze Guzzetta

- Importo - € 2.080,00

- Privilegio - Prededucibile

- Motivazione - Prededucibilità prevista dalla L.3/2012

Creditori Privilegiato (A) - 100%

Ø ISP OBG Srl

- Importo - € 191.521,08

- Privilegio - Art. 2777 c.c.

- Motivazione - Mutuo Ipotecario

Creditori Privilegiati (B) - 20%



- Ø Agenzia delle Entrate (LIMA)
 - Importo à € 1.332,91
 - Privilegio - Privilegio speciale mobiliare
 - Motivazione - Tributi personali
- Ø Agenzia delle Entrate (DI ROSA)
 - Importo - € 8.303,15
 - Privilegio - Privilegio speciale mobiliare
 - Motivazione - Tributi personali
- Creditori Chirografari 10%*
- Ø INPS (DI ROSA)
 - Importo - **€ 2.035,32**
 - Privilegio - Nessuno
 - Motivazione - Contributi personali
- Ø INAIL (DI ROSA)
 - Importo - **€ 376,54**
 - Privilegio - Nessuno
 - Motivazione - Premi non versati
- Ø Comune di Mazara del Vallo (DI ROSA)
 - Importo - **€ 10,16**
 - Privilegio - Nessuno
 - Motivazione - Multa
- Ø Comune di Palermo (DI ROSA)
 - Importo - **€ 25,73**
 - Privilegio - Nessuno
 - Motivazione - Multa
- Ø INPS (LIMA)
 - Importo - **€ 4.885,09**
 - Privilegio - Nessuno
 - Motivazione - Contributi personali
- Ø Regione Sicilia (LIMA)
 - Importo - **€ 139,48**
 - Privilegio - Nessuno
 - Motivazione - Multa
- Ø Comune di Palermo (LIMA)
 - Importo - **€ 1.956,95**
 - Privilegio - Nessuno
 - Motivazione - Multa
- Ø BNL Spa (DI ROSA)
 - Importo - **€ 1.852,10**



- Privilegio - Nessuno
- Motivazione - Prestito personale
- Ø *IFIS NPL (Intesa S. Paolo) (DI ROSA - LIMA)*
- Importo - **€ 3.337,87**
- Privilegio - Nessuno
- Motivazione - Prestito personale
- Ø *UNICREDIT BANCA Spa (DI ROSA)*
- Importo - **€ 1.448,90**
- Privilegio à Nessuno
- Motivazione - Fido di conto
- Ø *Avv. Arcangelo Antoci (LIMA)*
- Importo - **€ 519,00**
- Privilegio - Nessuno
- Motivazione - Prestazione professionale anno 2015
- Ø *BNL Spa (LIMA)*
- Importo - **€ 187,80**
- Privilegio - Nessuno
- Motivazione -Carta di credito
- Ø *UNICREDIT BANCA Spa (LIMA)*
- Importo - **€ 1.093,30**
- Privilegio à Nessuno
- Motivazione - Mutuo chirografario;

considerato in ogni caso le precisazioni dei crediti intervenute nelle more della presente procedura sono racchiuse nella relazione definitiva sui consensi depositata in data 1/6/2021 ed alla stessa occorre fare riferimento;

considerato che ai sensi dell'art. 8 comma 1-ter (nella nuova formulazione della predetta norma a decorrere dal 25 dicembre 2020, introdotta dall'art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), "*la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.*";

considerato che i ricorrenti, la sig.ra Di Rosa quale titolare ed il sig. Lima quale garante, hanno rinegoziato in data 22/2/2021 il mutuo



ipotecario con ISP OBG Srl (cessionaria di Banca Intesa Spa) prevedendo il rimborso del 100% del credito residuo in forza di rate mensili di euro 541,02 da corrispondersi secondo il piano di ammortamento concordato con l'istituto di credito sino al 1/8/2050;

considerato che come emerge dai chiarimenti depositati dalla parte ricorrente e dall'OCC il predetto creditore è stato inserito tra i creditori ammessi al voto e che lo stesso a seguito di comunicazione inviata ex art. 12 della legge 3/2012 ha espresso voto positivo mediante meccanismo del silenzio assenso;

rilevato che il Professionista nominato con i compiti dell'OCC, dott. Castrenze Guzzetta, ha trasmesso a tutti i creditori, in data 12/05/2021, in ossequio a quanto disposto con decreto di fissazione della udienza emesso da questo Giudice Delegato, la comunicazione di fissazione dell'udienza al 11 giugno 2021 ed ha invitato i creditori a far pervenire entro il giorno 24 maggio 2021 dichiarazione sottoscritta per il consenso alla proposta, posto che, secondo quanto stabilito dalla L.3/2012, il mancato invio della dichiarazione, sarebbe stata intesa come manifestazione di adesione alla proposta e di cui se ne sarebbe tenuto conto per il calcolo della maggioranza ai fini del raggiungimento dell'accordo, allegando il relativo testo come prescritto dall'art. 12 comma 1. L. cit.;

considerato che entro il termine concesso del 24 maggio 2021, la percentuale dei voti favorevoli raggiunta sui crediti ammessi al voto ha rappresentato il 72,37% del ceto creditorio e che, pertanto, è stata superata la soglia minima del 60% prevista dall'art. 11 comma 2 L. cit come emerge dalla relazione finale depositata in data 1/6/2021;

ritenuto, pertanto, che la proposta di accordo può essere omologata, e che vanno demandate al Professionista nominato, dott. Castrenze Guzzetta, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento;

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Giacomo LIMA e Maria Grazia DI ROSA;

dispone che il Professionista nominato con i compiti dell'OCC, dott. Castrenze Guzzetta, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento, e comunicando ai creditori ed al GD eventuali irregolarità;



dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Palermo, a cura dell'OCC;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10 comma 2 L. n. 3/2012, con conseguente inibizione alla prosecuzione delle eventuali procedure esecutive pendenti, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

lascia a carico del soggetto proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla parte debitrice ed al Professionista, dott. Castrenze Guzzetta.

Palermo, 9/09/2021

Il Giudice delegato

Alessia Giampietro

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

